

Codice A1421A

D.D. 28 settembre 2020, n. 1011

Associazione Croce Verde Torino ODV, con sede in Torino. Approvazione nuovo statuto e cambio denominazione.



ATTO DD 1011/A1421A/2020

DEL 28/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Associazione Croce Verde Torino ODV, con sede in Torino. Approvazione nuovo statuto e cambio denominazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Croce Verde Torino", con sede in Torino, in esecuzione dell'atto deliberativo dell'assemblea dei soci sottoindicato, ha presentato istanza di approvazione di un nuovo testo statutario, con cambio di denominazione dell'ente, e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

La documentazione è stata ricevuta dal Settore Programmazione Socio Assistenziale e Socio Sanitaria, Standard di servizio e qualità in data 02.10.2019, trasmessa dal Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici, a cui era stata erroneamente inviata. Nella nota di trasmissione il citato settore comunicava la mancata iscrizione al registro delle persone giuridiche private dell'organo amministrativo dell'associazione. Pertanto, con nota del 10.10.2019, è stato comunicato all'ente che l'istruttoria sulla modifica statutaria sarebbe stata avviata alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione dell'organo amministrativo al registro delle persone giuridiche private.

Dato atto che, in data 01.09.2020, è giunta comunicazione dell'avvenuta iscrizione di cui sopra, in data 24.09.2020 è stata avviata l'istruttoria di modifica statutaria.

L'assemblea dei soci, regolarmente costituita in data 19.06.2019, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Alberto Pregno in data 19.06.2019, Repertorio n. 19148, registrato a Torino il 26.06.2019 al n.11533.

L'ente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con contestuale approvazione di statuto, con D.D. n. 6 del 21.01.2003.

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla volontà di adottare un testo statutario redatto in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, con contestuale modifica della denominazione dell'ente in "Croce Verde Torino ODV".

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

determina

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto dell'associazione "Croce Verde Torino ODV", con sede in Torino, con contestuale cambio di denominazione, composto di 24 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

Allegato "B" all'atto 19148/11113

STATUTO "CROCE VERDE TORINO ODV"

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione "CROCE VERDE TORINO ODV", costituita in Torino il 21/06/1907 ed eretta in Ente Morale con R.D. 31/05/1914, già associazione di volontariato di diritto privato ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, iscritta al registro delle persone giuridiche di diritto privato Ente morale riconosciuto con RD in data 31 maggio 1914, è organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017 così come precisato al successivo art. 24.

Ha sede in Torino, via Tommaso Doré 4 e può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, altra sede, o creando proprie Sezioni e Uffici, anche in altri luoghi. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'associazione intende ispirarsi ai principi del movimento del volontariato quale organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), nel rispetto di quanto disposto con D.Lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce verde greca con due braccia che assumono, verso il centro, la forma di due mani che si stringono. Nel *titulus crucis* è riportata la data 1907, anno di fondazione dell'associazione.

Il logo dell'Associazione è costituito dall'emblema, in campo bianco, racchiuso da due cerchi verdi che tra di loro contengono, su sfondo bianco, la scritta "CROCE VERDE TORINO". Per ragioni di opportunità, il logo può invertire i colori e, in particolari occasioni, può essere parzialmente arricchito o modificato su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Il vessillo ha una facciata di colore bianco con, al centro, l'emblema di cui ai commi precedenti l'altra facciata del vessillo porta i colori della bandiera nazionale.

ART. 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è aconfessionale e apartitica.

Fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, non ha finalità di lucro, informa il proprio impegno ad esclusivi scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale nei termini di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, tra cui:

- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d. educazione, ~~istruzione e formazione~~ professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive ~~modificazioni~~, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di migranti;

y. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

In particolare la Croce Verde Torino si prefigge di trasportare, con mezzi idonei, di cui può liberamente disporre, ammalati, feriti e bisognosi (anche occorrendo, con squadre di montagna) agli ospedali o ai posti di Pronto Soccorso, nonché alle loro abitazioni od in altre sedi; prestare assistenza di pronto soccorso medico infermieristico, oltreché in singoli casi privati, in occasione di pubbliche manifestazioni e, particolarmente, di pubbliche calamità; di promuovere ovunque iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali; di organizzare, tramite specifici corsi, la formazione del volontariato, in conformità anche a progetti dell'ANPAS; di promuovere ed organizzare servizi di guardia medica; di promuovere ed attuare l'istituzione di iniziative a favore di cittadini bisognosi di assistenza; di partecipare ed organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente.

La sua attività, come in appresso meglio specificato, si informa ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione ad altro ETS dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, eleggibilità e gratuità delle cariche associative, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere, nell'ambito associativo, attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, avuto riguardo all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si avvale delle prestazioni volontarie gratuite dei soci "Sostenitori", "Volontari", "Dame Patronesse", "Onorari" quali previste all'art. 6, 7, 8 e 9 di questo Statuto. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti fissati dal comma 1 dell'art. 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

La Croce Verde Torino può attivare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la raccolta di fondi al solo fine di finanziare la propria attività di interesse generale.

ART. 3

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione per lo svolgimento delle attività statutarie ritrae i suoi mezzi patrimoniali, oltreché dal patrimonio già acquisito, dalle fonti indicate dall'art. 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di scioglimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislati-

vo 3 luglio 2017 n. 117 il patrimonio dell'Associazione, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto a similare Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore o aderente all'Anpas quale, su indicazione del Consiglio direttivo, individuata dall'Assemblea, in sede straordinaria, nell'adunanza nella quale sarà deliberato lo scioglimento.

ART. 4

ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

La Croce Verde Torino, è ente del terzo settore e quale organizzazione di volontariato è iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore; deve indicare la sua qualità di organizzazione di volontariato in ogni atto, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (anche adottando l'acronimo ODV) nei termini seguenti CROCE VERDE TORINO ODV (o, per esteso, organizzazione di volontariato).

ART. 5

CATEGORIA SOCI

Giusto quanto consentito dal comma 5 dell'art. 24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione è composta da quattro categorie di soci:

- sostenitori;
- volontari;
- dame patronesse;
- onorari.

Possono diventare soci tutti coloro che – senza distinzioni di genere, religione, convinzioni politiche e previo impegno ad adeguarsi a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale dell'Associazione – su propria domanda e dietro presentazione da parte di due soci, vengano ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le attività svolte dall'Associazione.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta e viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata al nuovo Socio e annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

Per i minori di età la domanda deve essere presentata e sottoscritta da coloro che esercitano sugli stessi la potestà genitoriale.

ART. 6

SOCI SOSTENITORI

Sono Soci Sostenitori coloro che, previa proposta di un componente del Consiglio Direttivo, vengano come tali ammessi con delibera del medesimo organo collegiale, da adottarsi senza obbligo di motivazione e inappellabile.

I soci sostenitori versano annualmente un contributo pecuniario, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori non sono tenuti a prestazioni diverse dal versamento della quota annuale, a meno che siano eletti nelle cariche previste dal presente Statuto.

ART. 7

SOCI VOLONTARI

Sono Soci Volontari coloro che, previa proposta del Direttore dei Servizi al Consiglio Direttivo e successiva delibera di ammissione senza obbligo di motivazione e con decisione inappellabile, assumano l'obbligo di prestare la loro opera gratuitamente al servizio dell'Associazione nell'adempimento di compiti dalla stessa demandati sulla base dei Regolamenti.

ART. 8

DAME PATRONESSE

Sono Soci Dame Patronesse coloro che, previa proposta della Consigliera Dama Patronessa al Consiglio Direttivo e successiva delibera della domanda di ammissione senza obbligo di motivazione e inappellabile, assumono l'impegno di prestare la loro opera gratuitamente al servizio dell'Associazione nell'espletamento dei compiti loro demandati sulla base del Regolamento delle dame patronesse.

ART. 9

SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari coloro che, previa proposta del Consiglio Direttivo, siano ritenuti degni di quel riconoscimento dall'Assemblea, con votazione a maggioranza, per aver contribuito in maniera particolarmente rilevante allo sviluppo ed al benessere morale e materiale della Croce Verde Torino, nonché tutti quei soci che, ai sensi del vigente regolamento, abbiano acquisito tale diritto per il servizio gratuito prestato nell'Associazione.

ART. 10

DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. La qualità di socio viene meno per:

- Dimissioni;
- Decadenza;
- Espulsione.

I soci possono dimettersi dall'Associazione in qualunque momento, facendone comunicazione scritta al Consiglio direttivo, che ha la facoltà di respingere le dimissioni di quei soci nei confronti dei quali siano in corso uno o più procedimenti disciplinari.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo:

- a) nei confronti dei soci contribuenti che risultino morosi;
- b) su segnalazione del Direttore dei Servizi nei confronti dei soci volontari che, abbiano senza motivo giustificante (tale valutato dal Consiglio Direttivo), interrotto ogni loro prestazione al servizio dell'Associazione.

L'espulsione, per comportamento del socio incompatibile con la sua qualità, è comminata dal Consiglio direttivo solo dopo aver con-

stato per iscritto gli addebiti al socio incolpato ed averlo ascoltato in apposita udienza e, per il socio volontario, consultata la Commissione di disciplina prevista dall'articolo che segue.

ART. 11

SANZIONI DISCIPLINARI

I soci volontari, addebitati di mancanze ai loro doveri, sono soggetti ai provvedimenti disciplinari della:

- Ammonizione scritta;
- Sospensione da un giorno a sei mesi.
- Espulsione.

Tali provvedimenti saranno proposti dal Direttore dei Servizi al Consiglio Direttivo sentita la Commissione di Disciplina, composta di cinque soci volontari, eletti in Assemblea, giusto quanto previsto nel Regolamento dei Servizi. A seguito di delibera del Consiglio Direttivo, i provvedimenti saranno inflitti attraverso il Direttore dei Servizi, che ha l'obbligo di applicare le sanzioni irrogate.

ART. 12

DIRITTI DEI SOCI E GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

La qualità di socio, acquisita da almeno sei mesi, attribuisce il diritto a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione nonché a tutte le iniziative che prevedono la partecipazione degli associati, purché abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell'assemblea.

A sensi del comma 3 dell'art. 15 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale stabilirà la data disponibile nella prima riunione.

L'esame dovrà avvenire, alla presenza di un Consigliere, presso gli uffici dell'associazione senza possibilità di estrarne copia.

Contro i provvedimenti e le sanzioni disciplinari, di cui ai precedenti artt. 10 ed 11, il Socio può ricorrere, avanti il Collegio dei Probiviri, entro un mese dalla data dell'avvenuta notifica allo stesso del provvedimento o della sanzione disciplinare impugnati.

A sensi del D.Lgs. 117/2017 l'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al Socio possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal socio possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 13

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi della Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. la Giunta esecutiva

- d. il Presidente
- e. l'Organo di controllo
- f. il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sono gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

A sensi del 1° comma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 l'Assemblea ordinaria è competente:

- a. alla nomina e revoca dei componenti degli altri organi sociali ad esclusione del Presidente e della Giunta Esecutiva;
- b. al conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti;
- c. all'esame e alla approvazione del bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
- d. alla delibera sull'accertamento di responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. alla delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dalla Legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e su tutte quelle materie circa le quali è chiamata a deliberare nei limiti della sua competenza.

ART. 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo.

L'Assemblea deve essere convocata mediante affissione dell'Avviso nei locali dell'associazione, pubblicazione dello stesso sui canali informatici dell'Associazione o, per i Soci non volontari, recapitata per lettera semplice.

L'Avviso deve essere recapitato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza stessa, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'esame e l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente;

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo reputino necessario oppure quando ne venga fatta richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto a voto.

ART. 16

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di tanti

soci, aventi diritto a voto, che rappresentino almeno la metà degli associati.

Ove tale numero non sia raggiunto, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata in seconda convocazione.

A tal fine, nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere già fissato il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto a voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti, salvo in sede straordinaria ove per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto è richiesto il voto di più del settanta per cento dei soci presenti e dei tre quarti degli associati per lo scioglimento dell'Associazione.

Ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto purché sia in regola con i propri adempimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti e risulti iscritto all'Associazione da almeno sei mesi.

È consentita al socio la delega per l'esercizio del voto ad altro associato, che può detenere al massimo due deleghe.

L'Assemblea delibera a voto palese, peralzata di mano, con prova e controprova.

Allorquando si tratti di provvedimenti relativi a cariche sociali o a provvedimento disciplinare, delibera a votazione segreta.

Lo scrutinio in tal caso resta affidato al Comitato elettorale, quale previsto nel Regolamento.

Il sistema di votazione segreto deve essere adottato per la nomina degli organi sociali e dove ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti partecipanti al voto. In questo caso il controllo dei voti sarà affidato al Comitato elettorale.

Dell'Assemblea si redigerà verbale che verrà stilato da un segretario, eletto dall'Assemblea anche fra non soci, tranne che la redazione del verbale sia, su iniziativa del presidente o per disposizione di legge, riservata a un notaio.

Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 17


CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio direttivo composto di 13 membri eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto al voto in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e dall'art. 2383 del codice civile. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I soci non potranno essere eletti Consiglieri se non avranno almeno due anni di appartenenza all'Associazione.

Dei 13 membri del Consiglio almeno sette devono essere scelti fra i soci volontari, almeno uno dovrà essere scelto fra le Dame Patronesse e almeno tre fra le altre categorie di soci.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene, a iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno otto Consiglieri, mediante lettera o equipollente mezzo di comunicazione, almeno 5 giorni prima



della data prevista, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché con l'elenco degli argomenti da trattare.

La mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio comporta, a carico dell'assente, la decadenza dalla carica, che verrà sanzionata dallo stesso Consiglio direttivo e comunicata al Consigliere decaduto con lettera con avviso di ricevimento.

Al Consigliere dichiarato decaduto o al Consigliere che cessa per qualunque altra causa, subentra di diritto quello fra i soci della stessa categoria che avrà riportato nella Assemblea elettiva per la nomina il maggior numero dei voti dopo il Consigliere decaduto o cessato. In caso di incapienza della categoria di appartenenza del Consigliere dichiarato decaduto o del Consigliere che cessa dalla carica per qualunque altra causa, subentra di diritto quello fra i soci di qualunque categoria che avrà ottenuto aritmeticamente il maggior numero di voti in sede assembleare.

In caso di incapienza per mancanza di eletti di qualunque categoria, il Consigliere dichiarato decaduto o cessato dalla carica per qualunque altra causa verrà sostituito per cooptazione determinata dal Consiglio Direttivo.

Il Consigliere, così nominato o cooptato, scadrà insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina.

Se viene meno contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri eletti, quelli rimasti in carica decadono e devono convocare entro due mesi l'Assemblea perché provveda alla elezione dell'intero Consiglio. Durante il periodo intercorrente tra la cessazione e il rinnovo del Consiglio, i componenti del Consiglio in carica dovranno provvedere alla amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio dovrà riunirsi almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta venga convocato dal Presidente o ne sia fatta richiesta almeno dalla metà dei Consiglieri.

Spettano al Consiglio direttivo tutti gli obblighi e i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari e sufficienti alla vita ed agli scopi dell'Associazione, tranne quelli espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi dell'Associazione stessa.

Il Consiglio potrà delegare al Presidente o al Vice Presidente la facoltà di agire o resistere in campo giudiziario, con tutti i relativi poteri, per le questioni connesse al rito del diritto del lavoro, a causa dei suoi termini cogenti, salvo l'obbligo di riferirne alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

Spetta in particolare al Consiglio direttivo emanare norme regolamentari di carattere generale ed approvare i regolamenti interni riguardanti la vita e l'organizzazione dell'Associazione.

ART. 18

GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio, appena eletto, viene convocato dal Consigliere più anziano di età fra i neo eletti per provvedere, con votazione segreta, alla nomina, tra i suoi componenti, con i relativi poteri e doveri del Presidente, di un Vice Presidente con funzioni vicarie, del Direttore Sanitario, del Direttore dei Servizi e del Direttore Amministrativo, i quali costituiscono la Giunta Esecutiva.

La carica di Direttore dei Servizi deve essere ricoperta da un Consigliere socio volontario.

La Giunta esecutiva si riunisce a semplice richiesta di uno dei suoi membri, su convocazione del Presidente per sorvegliare l'andamento di tutti i servizi dell'Associazione circa i quali, in caso di eccezionale urgenza, può anche assumere i provvedimenti ritenuti indilazionabili con obbligo di riferirne al Consiglio, in immediata seduta successiva.

ART. 19

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; la rappresenta perciò anche nei giudizi davanti alla Magistratura ordinaria e speciale e nei rapporti con i terzi, presiede la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo e le Assemblee.

In caso di impedimento, anche temporaneo e imprevisto, del Presidente, il Vice Presidente vicario ha tutti gli obblighi e diritti del Presidente assente, ivi compresa la rappresentanza legale dell'Associazione in atti pubblici in cui la stessa sia parte.

ART. 20

DIRETTORE SANITARIO

Il Direttore Sanitario è un Consigliere laureato in medicina che possieda le adeguate capacità per lo svolgimento dei compiti a lui affidati e svolti dall'Associazione.

Nella ipotesi in cui, fra i 13 membri eletti dall'Assemblea, non vi sia persona laureata in medicina o ritenuta a maggioranza dagli altri 12 membri eletti, qualificata per la carica e le conseguenti responsabilità di Direttore Sanitario, il Consiglio Direttivo attribuirà la carica a idoneo laureato in medicina, anche non socio, con incarico e responsabilità di Direttore Sanitario, tutto con votazione segreta e a maggioranza semplice.

Nel caso in cui si verifichi quanto indicato nel precedente comma, Il Direttore Sanitario partecipa a tutte le riunioni con i consiglieri, senza diritto di voto, ma con facoltà di far constare dal verbale della riunione, il suo parere, ancorché non vincolante.

ART. 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE


L'Organo di controllo è eletto, in ricorrenza della ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dall'Assemblea, scegliendo anche fra non soci tre componenti (oltre a due supplenti), che nominano nel loro seno un Presidente.

L'organo esercita la vigilanza prevista agli artt. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'assemblea, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del medesimo decreto, dovrà nominare un revisore legale dei conti anche monocratico o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di Controllo restano in carica con la stessa durata del Consiglio direttivo.

ART. 22



NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva occorre l'intervento alla riunione di almeno la metà più uno dei componenti e la maggioranza relativa dei voti degli intervenuti.

Il Consigliere, che abbia, su un determinato argomento, per conto proprio o di terzi, interesse diretto o indiretto, personale o economico in possibile conflitto con quello dell'Associazione, ha l'obbligo di dichiararlo e di astenersi dalla votazione, allontanandosi, per la durata della votazione, dal luogo di riunione del Consiglio. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Devono aver luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone o ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

A parità di voti ogni proposta si intende respinta.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Consigliere incaricato della Direzione Amministrativa che assume la funzione di Segretario e sono firmati da tutti coloro che hanno partecipato alla deliberazione.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione in verbale.

ART. 23

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica con la stessa durata del Consiglio direttivo ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti art. 10 e 11.

Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

ART. 24

NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle leggi dello Stato ed in particolare dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del registro medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le



disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le norme riguardanti gli organi dell'associazione, la loro elezione e il loro funzionamento entreranno in vigore insieme all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In originale firmato:
Mario Paolo MOISO

Registrato a Torino Direzione Provinciale I

il 26 giugno 2018 al numero 1533
con Euro

Copia conforme all'originale, firmato a sensi di legge
composta di trentacinque fogli ad uso *parte*

TORINO II. 16 LUG. 2019

avv. ALBERTO PREGNO
NOTAIO IN TORINO



[Handwritten signature]

